

Legge 19 novembre 1968, n. 1187 ⁽¹⁾

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
(G.U. 30.11.1968, 304)

Le parti del testo a carattere piccolo sono state soppresse o comunque disapplicate

Art. 2. ⁽²⁾

(abrogato dall'articolo 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)

Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all' espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi)

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.

(norma transitoria la cui efficacia è cessata)

Art. 3.

L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

Art. 4.

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato dall'art. 3 della legge 5-7-1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'art. 2.

(norma transitoria la cui efficacia è cessata)

⁽¹⁾ Gli articoli 1 e 5 vengono omessi in quanto modificativi degli artt. 7 e 40 (1° comma) della L. 1150/1942 e riportati nel testo coordinato della legge fondamentale

⁽²⁾ Con sentenza n. 185 del 19-23.04.1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

NOTA: L'efficacia della presente legge è stata prorogata di due anni con la legge 456/1973; successivamente di un anno con la legge 696/1975 e, infine, di due mesi con la legge 6/1977.